

Publicato il 06/10/2022



N. 12682/2022 REG.PROV.COLL.
N. 07226/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7226 del 2022, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

 rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Giambo',
Giuseppe Carianni e Giorgio Cangemi, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma
dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e
difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Comando Generale Arma dei Carabinieri, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

previa misura cautelare

1) del provvedimento prot. n. 398303/2-11 del 12.04.2022 notificato al ricorrente in

pari data, emesso dalla Commissione per gli accertamenti psicofisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in riferimento al concorso per esami e titoli per il reclutamento di 2938 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri, pubblicato nella G.U.R.I. 4^a serie speciale n. 57 del 20/07/2021, con cui la ricorrente è stata giudicata "INIDONEA" con conseguente esclusione dal concorso di interesse, con la seguente motivazione: "presenta un tatuaggio (art. 10 comma 7 del bando di concorso e par 8 "criteri di valutazione" delle discendenti norme tecniche): in area del corpo non consentita, ossia [REDACTED]

2) in parte qua, del bando pubblicato nella G.U.R.I. 4^a serie speciale n. 57 del 20/07/2021 e delle determinazioni e/o direttive inerenti le disposizioni di dettaglio sulle norme tecniche per gli accertamenti psicofisici emesse in relazione al concorso per esami e titoli per il reclutamento di 2938 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri, pubblicato nella G.U.R.I. 4^a serie speciale n. 57 del 20/07/2021;

3) delle risultanze degli accertamenti sanitari a cui è stata sottoposta la ricorrente;

4) di ogni ulteriore atto/provvedimento prodromico, contestuale, connesso, successivo, presupposto, consequenziale e collegato, comunque lesivo delle ragioni della ricorrente, anche se non noto, con riserva, una volta che sia stato conosciuto, di dedurre motivi aggiunti e con ulteriore espressa riserva di impugnazione della graduatoria definitiva.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da [REDACTED] il 28/9/2022: graduatoria concorsuale approvata il 27.7.2022;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2022 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'esito della verifica disposta da questo TAR;

Visto il deposito in data 28 settembre 2022 dei motivi aggiunti avverso la graduatoria di merito e ritenuto, di conseguenza, di dover rinviare l'odierna camera di consiglio ad altra data, per il rispetto dei termini di cui all'art. 55, comma 5, c.p.a.;

Considerato che la presente causa ha ad oggetto, oltre all'esclusione della ricorrente, anche la graduatoria del concorso di reclutamento in oggetto;

Ritenuto che, sebbene parte ricorrente abbia tempestivamente impugnato con motivi aggiunti la graduatoria finale, sussiste, tuttavia, la necessità di integrare il contraddittorio perché la notifica del ricorso per motivi aggiunti risulta effettuata solo nei confronti di alcuni controinteressati, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto, in considerazione dell'elevato numero di essi, di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito web della resistente della presente ordinanza, del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto che, a tali incumbenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;
Ritenuto di fissare per il prosiegua la camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2022, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione;
- fissa per il prosiegua, la camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2022, ore di rito.

Spese al definitivo.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Rosa Perna, Presidente FF

Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore

Alessandra Vallefucio, Referendario

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Rosa Perna

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

L'avv. Salvatore Giambò (GMBSVT72H28B428G), codifensore della ricorrente nel ric. al TAR Lazio rg 7226/22 attesta la conformità della presente copia digitale a quella estratta dal relativo fascicolo telematico.
Messina, 17.10.2022